

Deliberazione della Giunta Regionale 30 agosto 2011, n. 21-2535

D.lgs 152/2006, D.G.R. n. 12-8931 del 9 giugno 2008. Valutazione Ambientale Strategica della proposta di Piano Regionale per la tutela e la conservazione degli ambienti e della fauna acquatica e l'esercizio della pesca. Espressione del parere motivato di compatibilità ambientale.

A relazione del Vicepresidente Cavallera:

Premesso che:

con D.G.R. n. 60-1367 del 29 dicembre 2010, la Giunta Regionale ha adottato la proposta di Piano Regionale per la tutela e la conservazione degli ambienti e della fauna acquatica e l'esercizio della pesca (PIR), comprensiva del Rapporto Ambientale, della relativa Sintesi non Tecnica e della Relazione per la Valutazione d'Incidenza;

la proposta di Piano in questione è sottoposta a Valutazione Ambientale Strategica ai sensi del d.lgs. 152/2006 secondo le procedure definite dall'atto di indirizzo regionale in materia di VAS, approvato con la D.G.R. 12-8931 del 9 giugno 2008 – "D.Lgs 152/2006 e s.m.i. 'Norme in materia ambientale'. Primi indirizzi operativi per l'applicazione della procedure in materia di Valutazione ambientale strategica di piani e programmi"(di seguito DGR VAS);

la proposta di Piano è assoggettata anche a Valutazione di Incidenza ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357 "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche; la Valutazione di Incidenza, secondo quanto disposto dall'art. 10, c. 3 del D.lgs 152/2006, viene effettuata nell'ambito del procedimento di VAS;

l'autorità competente per la VAS è la Regione che è tenuta ad esprimere il previsto parere motivato di compatibilità ambientale relativo alla proposta di Piano Regionale per la tutela e la conservazione degli ambienti e della fauna acquatica e l'esercizio della pesca, avvalendosi del proprio organo tecnico, istituito ai sensi dell'art. 7 della l.r. 40/98, formato dal Settore Compatibilità Ambientale e Procedure Integrate in qualità di Nucleo Centrale e dalle Direzioni regionali interessate dal Piano;

la responsabilità del procedimento di VAS è in capo al Nucleo Centrale dell'Organo Tecnico Regionale, così come previsto dalla citata DGR VAS;

la Direzione Agricoltura, in qualità di struttura responsabile della elaborazione del Piano e del Rapporto Ambientale, in data 14 settembre 2009, con prot. n. 22776/DB11.11 ha inviato all'autorità competente e ai soggetti con competenza ambientale individuati un documento tecnico preliminare, avviando così la fase di specificazione del procedimento di VAS finalizzata alla definizione dei contenuti del Rapporto Ambientale;

sulla base delle osservazioni e dei contributi ricevuti nella fase di specificazione, la Direzione Agricoltura ha elaborato il Rapporto Ambientale ed ha provveduto all'integrazione delle considerazioni ambientali nei documenti di Piano in corso di elaborazione successivamente adottati in via preliminare dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 60-1367 del 29 dicembre 2010;

ai fini della consultazione dei soggetti competenti in materia ambientale, delle Regioni e Province confinanti e della partecipazione del pubblico prevista dal procedimento di VAS, il Piano, il

Rapporto Ambientale, lo Studio di Incidenza e la Sintesi non tecnica sono stati messi in pubblicazione sul sito web della Regione Piemonte e sono stati depositati presso l'Ufficio di Deposito Regionale e gli Uffici delle Province piemontesi per 60 giorni consecutivi a partire dal 27 gennaio 2011;

della messa a disposizione della documentazione tecnica nell'Ufficio di Deposito e sul sito web della Regione Piemonte è stata data comunicazione con specifico avviso pubblicato sempre in data 27 gennaio 2011 sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte;

nella fase di consultazione sono pervenuti complessivamente 9 pareri e osservazioni da parte delle Province di Asti e Novara, del Comitato Consultivo Pesca della Provincia di Biella, delle Associazioni "Pesca Ambiente" di Fossano, "Asso Po", "FIPSAS Cuneo", "Legambiente Piemonte" nel Comitato consultivo regionale (L.R. 37/2006), della "Federazione Nazionale Pro Natura" e della Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee;

in data 01 marzo 2011 e 15 aprile 2011 sono state convocate due riunioni dell'Organo tecnico regionale per la raccolta dei singoli contributi delle strutture regionali interessate e dell'Arpa e per una valutazione congiunta finalizzata all'espressione del parere motivato di VAS.

Considerato che:

la proposta di Piano Regionale per la tutela e la conservazione degli ambienti e della fauna acquatica e l'esercizio della pesca ha come finalità principale, ai sensi dell'art. 1 c. 3 della l.r. 37/2006, il perseguimento dei seguenti obiettivi:

- garantire la salvaguardia degli ambienti acquatici e della fauna acquatica autoctona nel rispetto dell'equilibrio biologico e della conservazione della biodiversità;
- provvedere alla tutela e, ove necessario, al ripristino degli ecosistemi acquatici;
- gestire e promuovere un esercizio dell'attività alieutica compatibile con l'ambiente quale fenomeno ricreativo e sociale;
- coinvolgere e responsabilizzare per una corretta fruizione degli ambienti acquatici il maggior numero di cittadini, in forma singola o associata;
- attuare le disposizioni comunitarie e nazionali relative alla conservazione degli habitat acquatici naturali e seminaturali come previsto dalla direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;
- promuovere e coordinare attività di valorizzazione e incremento della fauna ittica autoctona regionale;
- sviluppare e diffondere la conoscenza della fauna acquatica, dell'ambiente in cui vive e delle metodologie per la tutela;
- promuovere la ricerca, la sperimentazione e l'acquisizione di nuove conoscenze territoriali nei settori dell'ecologia degli ecosistemi acquatici, dell'idrobiologia, della biologia e della gestione della fauna acquatica;
- promuovere lo sviluppo di specifiche iniziative con finalità legate ad attività di tutela ambientale, di divulgazione, di didattica, di fruizione turistica e ricreativa, riguardanti gli ecosistemi acquatici e l'attività alieutica;

la proposta di Piano per raggiungere gli obiettivi sopra citati individua le seguenti azioni:

- tutela della fauna ittica autoctona;
- eradicamento e/o contenimento della fauna ittica alloctona;
- gestione delle immissioni;
- particolare attenzione per gli ambienti e le specie di particolare interesse naturalistico;

- gestione delle zone particolari (zone di protezione, zone turistiche, zone per attività agonistiche e promozionali, zone chiuse, zone a regolamentazione particolare);

il Rapporto Ambientale fornisce un inquadramento ambientale del territorio regionale, con particolare riferimento allo stato dei corpi idrici superficiali e della fauna ittica del Piemonte, e analizza gli effetti ambientali conseguenti all'attuazione delle azioni previste dalla proposta di Piano;

il Rapporto Ambientale comprende un capitolo relativo alla Valutazione d'Incidenza, elaborato ai fini della valutazione degli effetti del Piano sui siti della Rete Natura 2000, e un capitolo relativo alle misure di Monitoraggio ed ha in allegato la prevista Sintesi non tecnica, finalizzata a facilitare la partecipazione del pubblico;

gli approfondimenti istruttori hanno rilevato qualche elemento di criticità relativo ad alcuni aspetti della strutturazione della proposta di Piano o a specifiche valutazioni di merito sugli effetti ambientali delle azioni previste, ma hanno altresì evidenziato alcuni aspetti positivi, in particolare rispetto alla tutela della fauna ittica autoctona, così come emerge dalla relazione tecnica allegata alla presente deliberazione quale parte integrante (Allegato A);

nel corso dell'istruttoria regionale sono state elaborate indicazioni e raccomandazioni che consentono di superare le criticità rilevate e valorizzare gli aspetti positivi messi in evidenza, che possono essere utilizzate per integrare i documenti di Piano al fine di indirizzare gli obiettivi verso la sostenibilità e la compatibilità ambientale delle scelte.

Preso atto:

della proposta di Piano Regionale per la tutela e la conservazione degli ambienti e della fauna acquatica e l'esercizio della pesca e della documentazione tecnica allegata costituita dal Rapporto Ambientale, dalla Sintesi non tecnica e dallo Studio di Incidenza;

della relazione tecnica, comprensiva della Valutazione di Incidenza e allegata alla presente deliberazione quale parte integrante (Allegato A), che costituisce l'esito dell'istruttoria dell'Organo tecnico regionale, in cui sono confluiti i contributi delle strutture regionali competenti in materia ambientale o comunque interessate dal Piano e dell'Arpa Piemonte;

della pubblicazione della documentazione tecnica per 60 giorni consecutivi presso l'Ufficio di Deposito Regionale e gli Uffici delle Province piemontesi ed il sito web della Regione Piemonte;

degli esiti delle consultazioni dei soggetti con competenza ambientale e del pubblico.

Visti:

la legge regionale 29 dicembre 2006, n. 37 "Norme per la gestione della fauna acquatica, degli ambienti acquatici e regolamentazione della pesca";

il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale", Parte seconda - Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione integrata ambientale (AIA);

il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357/97 “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche” e s.m.i.;

la deliberazione della Giunta regionale del 9 giugno 2008, n. 12-8931 “D.Lgs 152/2006 e s.m.i. ”Norme in materia ambientale”. Primi indirizzi operativi per l’applicazione della procedure in materia di Valutazione ambientale strategica di piani e programmi”;

la nota prot. n. 8842 del 12 maggio 2011 del Settore Pianificazione e Gestione delle Aree naturali protette in merito alla Valutazione di Incidenza.

Tutto ciò premesso, la Giunta regionale, con voto unanime espresso nelle forme di legge,

delibera

- di esprimere, in qualità di autorità competente per la VAS, parere motivato sulla proposta di Piano Regionale per la tutela e la conservazione degli ambienti e della fauna acquatica e l’esercizio della pesca ai sensi dell’articolo 15 c. 1 del D.lgs 152/2006;
- di esprimere una valutazione positiva riguardo l’integrazione ambientale del Piano e di miglioramento degli effetti sull’ambiente rispetto alla situazione attuale, sulla base degli esiti delle consultazioni e dell’istruttoria tecnica svolta dall’Organo Tecnico Regionale contenuta nella relazione tecnica allegata al presente provvedimento quale parte integrante (allegato A);
- di formulare le indicazioni e raccomandazioni di seguito elencate ai fini della sostenibilità ambientale del Piano:

1. L’attuale impostazione del Piano analizza esclusivamente la caratterizzazione dello stato delle comunità ittiche e la regolamentazione dell’esercizio della pesca e, pertanto, nel prossimo aggiornamento del Piano, dovranno essere completate le azioni mancanti finalizzate alla tutela e alla conservazione delle specie e degli ambienti legati all’acqua. Tale ampliamento dovrà essere predisposto in accordo con la Direzione Ambiente allo scopo di integrare e coordinare le iniziative che attengono alle diverse competenze sulle aree protette e sulla tutela ambientale in territorio non vincolato. Visto quanto sopra riportato si richiede, inoltre, di aggiungere al titolo della proposta di Piano “Stralcio relativo alla componente ittica”.

2. Si richiede di inserire nel Piano uno specifico capitolo di “Norme di attuazione di Piano” che deve costituire il quadro di riferimento dei vincoli e delle misure che verranno successivamente meglio precisate nelle “Istruzioni operative di dettaglio” (art. 10 comma 6 della l.r. 37/2006) o in alternativa riportare in ogni capitolo uno specifico paragrafo con le singole norme di attuazione. In merito alle azioni che saranno oggetto della pianificazione ittica provinciale, è necessario inserire in tale capitolo le direttive e/o prescrizioni che dovranno essere recepite dalle Province in fase di stesura dei piani di loro competenza.

3. Considerato quanto previsto nel paragrafo 4.2 “Azioni di tutela per la fauna autoctona”, si richiede di ponderare i suggerimenti di chiusura della pesca o di adozione di tecniche “no kill” specie per specie e di renderli vincolanti, in particolare su tutto il territorio regionale per le specie valutate “prossima all’estinzione” o a “forte rischio” (Tab. 6 della proposta di Piano). Qualora non fosse necessario estendere la tutela all’intera regione dovrà essere data l’indicazione di una valutazione a livello di pianificazione provinciale. Nello stesso modo dovranno essere affrontate le misure in relazione al contenimento della fauna alloctona e, in generale, le decisioni inerenti le problematiche relative alle immissioni.

4. In merito alla classificazione delle zone umide utilizzata nella proposta di Piano si richiede, nella prossima revisione del Piano, di acquisire i risultati (criteri di classificazione, banca dati e cartografia) del “Censimento della rete di aree umide presenti in Piemonte”, in fase di ultimazione da parte delle Direzioni Ambiente e Agricoltura della Regione Piemonte.

5. Per quanto riguarda l'incongruenza nel testo del paragrafo 1.4 “Descrizione delle tipologie ambientali in Piemonte”, si richiede di verificare quanto riportato a pag. 19 sulla composizione della Zona A delle categorie gestionali in quanto risulta contraddittorio rispetto alla caratterizzazione della Zona Alpina (A) e della Zona Salmonicola (S) riportata a pag. 16, in particolare in merito ai limiti altitudinali e di composizione delle popolazioni attese che costituiscono le Comunità di Riferimento. Per quanto riguarda quest'ultimo aspetto, tali Comunità sono attualmente in fase di definizione per cui non si ritiene opportuno farne esplicito riferimento prima di chiarire con gli uffici preposti della Direzione Ambiente le contraddizioni di cui sopra.

6. Relativamente alle immissioni, nell'ottica di un approccio sostenibile alle attività di pesca, in relazione agli aspetti di tutela della biodiversità, si indicano le seguenti prescrizioni:

- *Zona salmonicola*: immissione esclusivamente di stadi giovanili o subadulti di trota marmorata - *Salmo (trutta) marmoratus*; qualora si ravvisasse la necessità di far fronte a una elevata pressione piscatoria, in aree appositamente individuate dai Piani provinciali e con progetti specifici, si potranno immettere stadi adulti di trota iridea - *Oncorhynchus mykiss*. Qualora nei monitoraggi istituzionali regionali e provinciali venissero evidenziate alterazioni della comunità di trota marmorata o di altre specie di interesse conservazionistico, la Provincia assumerà i provvedimenti ritenuti necessari.

- *Zona alpina*: immissione di stadi giovanili o adulti di trota fario di ceppo atlantico o di trota iridea. Per evitare possibili interferenze con la trota marmorata, devono essere previste in via precauzionale delle “aree cuscinetto” dove le immissioni devono essere condotte solo con stadi adulti di trota iridea o trota fario sterile. Queste zone comprendono i tratti di transizione tra zona alpina e salmonicola e ovunque sia necessario tutelare le popolazioni di trota marmorata.

Inoltre, le immissioni di trota di ceppo mediterraneo, in attesa di definirne l'origine alloctona o autoctona, devono essere limitate ai bacini idrografici in cui era rilevata la presenza nei rilevamenti della Carta Ittica della Regione Piemonte (1991).

Per quanto riguarda le immissioni di temolo (*Thymallus thymallus*), il Piano deve specificare il ceppo di provenienza che deve essere rigorosamente di origine padano-veneta, al fine di evitare l'introduzione del ceppo danubiano.

7. Relativamente al raggiungimento del livello di “buono” previsto dalla Direttiva quadro sulle acque, deve essere attentamente valutato il rischio del non raggiungimento degli obiettivi fissati dalla Direttiva acque conseguentemente, in particolare, all'immissione di trota iridea e trota fario. A seguito delle attività di monitoraggio regionale e provinciale sulla fauna ittica, in caso questa ipotesi si verificasse, è necessario inserire una norma specifica finalizzata a consentire nei futuri aggiornamenti di Piano di rivedere opportunamente le possibilità di immissione di queste specie.

8. In merito alla localizzazione territoriale delle scelte intraprese dal Piano, si richiede di integrare la proposta di Piano con una cartografia in scala adeguata.

9. Per quanto riguarda l'individuazione delle “aree di frega” per la fauna ittica autoctona, il Piano regionale deve dare indicazione alle Province al fine di avviare un'attività di studio sul territorio per

l'identificazione di tali aree allo scopo di attuare, nell'ambito della pianificazione provinciale, adeguate misure di tutela. Tali indicazioni devono essere riportate nel capitolo relativo alle Norme di attuazione (vd. indicazione n. 2).

10. Ai fini della produzione di materiale ittico geneticamente selezionato e controllato sotto il profilo sanitario, il Piano deve prevedere la costituzione di centri ittogenici che garantiscano la selezione di individui idonei.

11. Per quanto riguarda l'individuazione delle alternative di Piano, si richiede di descrivere le motivazioni che hanno portato all'individuazione dell'attuale impostazione con particolare riferimento alle azioni e gli interventi di Piano analizzati e successivamente scartati.

12. Per quanto riguarda l'analisi di coerenza esterna si richiede di integrare il quadro di riferimento programmatico fornito con la pianificazione di seguito riportata:

- Piano di Gestione del Distretto idrografico del Fiume Po, adottato con deliberazione del Comitato istituzionale dell'Autorità di Bacino n°1 del 24 febbraio 2010;
- PTR vigente (Variante integrativa approvata con DGR n. 13-8784 del 19.05.2008)
- Nuovo PTR adottato con DGR n. 16-10273 del 16.12.2008;
- PPR adottato con DGR n. 53-11975 del 04.08.2009;
- Piani di Gestione Sedimenti;
- Piani delle Attività Estrattive Provinciali (PAEP);
- Piano di Sviluppo Rurale 2007-2013 (PSR);
- Programma d'azione per le zone vulnerabili da Nitrati.

Al fine di facilitare la valutazione, l'analisi di coerenza esterna deve essere svolta attraverso l'utilizzo di tabelle che mettano a confronto gli obiettivi stabiliti dal Piano con quelli degli altri strumenti pianificatori presi in considerazione.

13. Per quanto riguarda l'incidenza del Piano sui siti della rete Natura 2000, si richiede di soddisfare le seguenti prescrizioni:

a) relativamente alla salvaguardia della sopravvivenza delle specie a rischio di estinzione si prescrive di vietare il prelievo aleatico delle specie evidenziate come "*prossima all'estinzione*" o a "*forte rischio*" (Tab. 6 pag 24-25 della proposta di Piano) in tutti i siti facenti parte della Rete Natura 2000 (Siti d'Importanza Comunitaria e Zone a Protezione Speciale);

b) considerata l'assenza di un capitolo relativo al monitoraggio degli effetti del Piano su habitat e specie tutelati dai siti Natura 2000 e la genericità delle azioni previste per il monitoraggio dell'obiettivo n. 4 della proposta di Piano, si richiede di approfondire tale criticità, prevedendo specifici indicatori relativi ad habitat e specie di interesse comunitario. In particolare si ritiene che i principali indici rappresentativi dello status di conservazione di una specie siano quelli indicati con le sigle F ed MF nella tabella 6 a pag. 24-25 della bozza di Piano, ovvero quelli relativi alla frequenza delle presenze sul totale dei campionamenti. Pertanto si richiede che il Piano di monitoraggio sia incentrato su tali indici e che preveda azioni specifiche d'intervento in caso si riscontrino una loro diminuzione significativa;

c) nell'ambito dei Piani Ittici Provinciali dovranno essere indicate le aree "aree ad elevata protezione" (Categoria 1 degli ecosistemi di particolare interesse naturalistico) sulle quali è consentita attività di pesca sportiva. Nel caso in cui, durante il monitoraggio delle comunità ittiche previsto dal Piano Regionale, venissero riscontrate criticità potenzialmente riconducibili ad attività

di pesca sportiva, i Piani Provinciali dovranno individuare specifici indicatori di monitoraggio al fine di valutare gli effetti di tale attività sulle comunità ittiche autoctone.

14. Relativamente al Piano di Monitoraggio Ambientale si richiede di dare riscontro alle seguenti prescrizioni:

a) inserire nella scheda di campionamento riportata al cap. 6 relativo al monitoraggio, parametri specifici relativi alla presenza/assenza separata di ciascuna specie (elenco delle singole specie campionate) al fine di garantire il controllo delle azioni relative alla protezione ed incremento delle specie in via di estinzione o che presentano comunità molto ridotte;

b) inserire, per gli indicatori individuati, un target di riferimento o un valore a cui tendere in modo che sia di facile lettura la verifica dello stato di avanzamento dell'attuazione del piano.

15. Si segnalano, inoltre, alcuni errori materiali che devono essere corretti nelle successive fasi di approvazione del Piano. In particolare per la proposta di Piano:

- *par. 8.2 pag. 52* – presenza di refusi nella elencazione delle sub-aree;

per il Rapporto Ambientale:

- *Tab. 1 pag. 5* - il d. lgs 130/1992 è abrogato e trasposto negli articoli da 84 a 86 del d.lgs 152/2006 e al relativo Allegato 2 alla Parte III - Sezione B;

- *Tab 1 pag. 6* – la pubblicazione “Monitoraggio della fauna ittica in Piemonte” è datata 2006 e non 2000;

- *Pag. 46* – inserire anche la Val Chiusella tra le aree ad elevata protezione previste dal Piano di Tutela delle Acque.

- di richiamare la necessità che delle indicazioni e delle raccomandazioni fornite si tenga conto in sede di predisposizione del testo definitivo del Piano ai sensi dell'articolo 15 c. 2 del D.lgs 152/2006;

- di richiedere che sia dato riscontro nella dichiarazione di sintesi di cui all'articolo 17 c. 1 lett.b) del D.lgs 152/2006, oltre che alle indicazioni e raccomandazioni sopra elencate, anche alle osservazioni generali contenute nella relazione tecnica allegata;

- di trasmettere alla Direzione Agricoltura il presente parere per il seguito di competenza;

- di disporre che il presente provvedimento sia pubblicato sul sito web della Regione Piemonte.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R.22/2010.

(omissis)

Allegato

ALLEGATO A

D.lgs 152/2006, D.G.R. n. 12-8931 del 9 giugno 2008. Valutazione Ambientale Strategica della proposta di Piano Regionale per la tutela e la conservazione degli ambienti e della fauna acquatica e l'esercizio della pesca.

RELAZIONE ISTRUTTORIA DELL'OTR

1.	PREMESSA	2
2.	PROCESSO DI VAS	2
3.	LA PROPOSTA DI PIANO REGIONALE PER LA TUTELA E LA CONSERVAZIONE DEGLI AMBIENTI E DELLA FAUNA ACQUATICA E L'ESERCIZIO DELLA PESCA	3
4.	OSSERVAZIONI SULLA PROPOSTA DI PIANO	4
5.	OSSERVAZIONI SUL RAPPORTO AMBIENTALE	6
	5.1 <i>Osservazioni di carattere generale</i>	6
	5.2 <i>Alternative</i>	6
	5.3 <i>Analisi di coerenza esterna</i>	6
	5.4 <i>Valutazione d'Incidenza</i>	7
6.	MONITORAGGIO AMBIENTALE	8
7.	INDICAZIONI E RACCOMANDAZIONI	8

1. PREMESSA

La presente Relazione costituisce l'esito dell'istruttoria dell'Organo tecnico regionale ai fini dell'espressione del parere motivato di compatibilità ambientale della proposta di Piano Regionale per la tutela e la conservazione degli ambienti e della fauna acquatica e l'esercizio della pesca.

I riferimenti normativi per la definizione della procedura derivano dall'applicazione della D.G.R. 12-8931 del 9 giugno 2008, a seguito dell'entrata in vigore del D.lgs 152/2006.

Secondo quanto disposto dalla citata D.G.R., l'Organo tecnico regionale è costituito dal Nucleo centrale (Settore Compatibilità ambientale e procedure integrate), struttura responsabile del procedimento, e dalle Direzioni regionali interessate dagli effetti del Piano (Ambiente; Opere pubbliche, difesa del suolo, economia montana e foreste; Programmazione strategica, politiche territoriali ed edilizia; Sanità; Trasporti, infrastrutture, mobilità e logistica) con il supporto dell'Arpa Piemonte.

L'Organo tecnico, per la predisposizione della presente relazione tecnica, ha tenuto conto delle osservazioni formulate da parte delle Province di Asti e Novara, del Comitato Consultivo Pesca della Provincia di Biella, delle Associazioni "Pesca Ambiente" di Fossano, "Asso Po", "FIPSAS Cuneo", "Legambiente Piemonte" nel Comitato consultivo regionale (L.R. 37/2006), della "Federazione Nazionale Pro Natura" e della Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee e dall'ARPA Piemonte (nota prot. n. 47803/AT03 del 16 maggio 2011).

2. PROCESSO DI VAS

La proposta di Piano in questione è stata sottoposta a Valutazione Ambientale Strategica (VAS), ai sensi dell'art. 6, c. 2, lett. a) e b) del D.lgs. 152/2006. Il citato decreto prevede, infatti, che "deve essere effettuata obbligatoriamente una valutazione per tutti i piani e i programmi che sono elaborati per i settori agricolo, forestale, **della pesca**, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, per la valutazione e gestione della qualità dell'aria, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli e che definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o, comunque, la realizzazione dei progetti sottoposti alle procedure di VIA". Prevede, inoltre, che la VAS deve essere effettuata obbligatoriamente nel caso di piani e programmi per i quali è necessaria una Valutazione di Incidenza ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. suddetto.

Sulla base di quanto disposto dall'articolo 5 del D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357 "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche", la proposta di Piano è soggetta a Valutazione di Incidenza.

Il procedimento di VAS, integrato dalla Valutazione di Incidenza, si è svolto secondo le modalità disposte dal D.lgs 152/2006 così come specificate dalla D.G.R. n. 12-8931 del 9 giugno 2008 , atto di indirizzo e coordinamento regionale in materia di VAS.

La proposta di Piano è pertanto corredata dal Rapporto Ambientale con relativa Sintesi non tecnica, nonché dello Studio di incidenza sui Siti di interesse comunitario e le Zone di protezione speciale della Regione.

Le attività di consultazione dei soggetti competenti in materia ambientale e di partecipazione e informazione del pubblico costituiscono un obbligo stabilito dalla normativa VAS e sono elementi fondamentali del processo integrato di programmazione e valutazione ambientale, garantendone efficacia e validità.

Ai fini della partecipazione gli elaborati relativi alla proposta di Piano, al Rapporto Ambientale, allo Studio di Incidenza e alla Sintesi non tecnica sono stati messi a disposizione del pubblico presso l'Ufficio di Deposito Regionale e gli Uffici delle Province piemontesi per un periodo di 60 giorni

consecutivi a decorrere dal 27 gennaio 2011, data di pubblicazione dell'avviso di avvenuto deposito degli elaborati sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

La proposta di Piano, il Rapporto ambientale correlato, la Sintesi non tecnica e lo Studio di Incidenza sono stati inoltre pubblicati sul sito web della Regione.

La pubblicazione ha dato avvio anche alla fase di consultazione dei soggetti competenti in materia ambientale e del pubblico, fase che è terminata il 27 marzo 2011.

Di seguito viene riportato l'elenco dei soggetti consultati: Province piemontesi, ARPA Piemonte, Autorità di Bacino del Fiume Po, Agenzia Interregionale per il Fiume Po.

Per quanto riguarda l'organo tecnico della Regione Piemonte, ai fini dell'avvio dell'istruttoria regionale per l'espressione del parere motivato, in data 18 febbraio 2011 sono state inviate alle Direzioni interessate le copie relative alla documentazione di piano, dando avviso della prossima attivazione dell'Organo tecnico regionale.

Allo scadere del periodo per la ricezione delle osservazioni del pubblico, sono state convocate due riunioni, il 01 marzo 2011 ed il 15 aprile 2011, durante le quali sono stati presentati i documenti di piano ed il Rapporto Ambientale e si è fatta un'analisi delle osservazioni e dei pareri pervenuti.

Sono pervenute le note delle seguenti Direzioni: Programmazione Strategica, Politiche territoriali ed edilizia; Ambiente; Opere pubbliche, difesa del suolo, economia montana e foreste; Trasporti, Infrastrutture, Mobilità e Logistica.

Sono inoltre pervenute osservazioni da parte delle Province di Asti e Novara, del Comitato Consultivo Pesca della Provincia di Biella, delle Associazioni "Pesca Ambiente" di Fossano, "Asso Po", "FIPSAS Cuneo", "Federazione Nazionale Pro Natura", "Legambiente Piemonte" in seno al Comitato consultivo regionale (L.R. 37/2006), Associazione Piscicoltori Italiani in seno al Comitato consultivo regionale, e del Comitato Regionale FIPSAS.

3. LA PROPOSTA DI PIANO REGIONALE PER LA TUTELA E LA CONSERVAZIONE DEGLI AMBIENTI E DELLA FAUNA ACQUATICA E L'ESERCIZIO DELLA PESCA

Ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 29 dicembre 2006, n. 37 "Norme per la gestione della fauna acquatica, degli ambienti acquatici e regolamentazione della pesca", il Piano Regionale per la tutela e la conservazione degli ambienti e della fauna acquatica e l'esercizio della pesca ha durata quinquennale.

La Giunta Regionale, con D.G.R. n. 60-1367 del 29 dicembre 2010, ha adottato gli elaborati relativi alla proposta di Piano Regionale per la tutela e la conservazione degli ambienti e della fauna acquatica e l'esercizio della pesca, al Rapporto Ambientale, allo Studio di Incidenza e alla Sintesi non tecnica del Rapporto Ambientale.

L'attuazione degli obiettivi contenuti nella proposta di Piano determina una significativa trasformazione dello stato attuale degli ambienti acquatici in generale, con particolare riferimento all'ittiofauna.

Il Piano, sulla base delle più recenti indagini tecnico-scientifiche in ambito idrobiologico e ittologico ed alle disposizioni normative di livello europeo, nazionale e regionale, definisce i criteri di classificazione delle acque in zone ittiche in base alla loro qualità, alla produttività ittigenica, alla consistenza tipologica, stato di salute ed endemismi delle popolazioni ittiche ai fini della regolamentazione dell'attività alieutica. Tale classificazione consente la suddivisione del territorio regionale in zone ittiche o tipologie ambientali omogenee, in particolare:

- A: zona alpina;
- S: zona salmonicola;

- M: zona mista;
- C: zona ciprinicola.

Il Piano definisce altresì i criteri per l'individuazione dell'elenco della fauna ittica autoctona con indicazione delle specie in pericolo, vulnerabili, rare o endemiche per le quali sono necessarie particolari forme di tutela, e della fauna ittica alloctona con l'indicazione delle specie che necessitano di interventi di contenimento, riduzione o eradicazione.

Infine il Piano definisce i criteri di stesura e aggiornamento della carta regionale degli ambienti acquatici e della vocazione ittica al fine di redigere la carta ittica regionale, in coordinamento con i piani ittici provinciali per i quali è demandata la definizione della carta ittica provinciale.

4. OSSERVAZIONI SULLA PROPOSTA DI PIANO

I. Obiettivi generali e azioni specifiche del Piano Regionale per la tutela e la conservazione degli ambienti e della fauna acquatica e l'esercizio della pesca.

Gli obiettivi generali del PIR sono riconducibili, ai sensi dell'art. 1, comma 3 della L.R. 37/2006, alla tutela e alla conservazione degli ambienti e della fauna acquatica e alla gestione dell'attività alieutica.

Gli obiettivi generali si articolano in azioni specifiche che riguardano:

- a. la tutela della fauna ittica autoctona;
- b. l'eradicamento e/o il contenimento della fauna ittica alloctona
- c. la gestione delle immissioni ittiche;
- d. le particolari attenzioni per gli ambienti e le specie di interesse naturalistico;
- e. la gestione delle zone particolari (zone di protezione, zone turistiche, zone per attività agonistiche e promozionali, zone chiuse, zone a regolamentazione particolare).

In merito all'individuazione degli obiettivi generali, nonché delle azioni di Piano previste per il raggiungimento degli obiettivi, si osserva quanto segue:

La denominazione del Piano, tratta dal titolo dell'art. 10 della legge regionale 37/2006, si riferisce alla conservazione degli ambienti e della fauna acquatica nel suo complesso e non soltanto alla caratterizzazione dello stato delle comunità ittiche e alla regolamentazione dell'esercizio della pesca come si rileva nell'attuale impostazione della proposta di Piano.

Si prende atto positivamente del fatto che, rispetto alla Bozza di Piano presentata nella fase di scoping, il proponente abbia integrato la caratterizzazione degli ambienti acquatici presenti sul territorio piemontese, inserendo l'analisi degli ambienti lacustri e delle acque stagnanti e citato le componenti faunistiche di interesse conservazionistico quali il gambero di fiume (*Astacus astacus* e *Austropotamobius pallipes*) e la lampreda (*Lampetra fluviatilis*).

Ai fini della predisposizione delle "Istruzioni operative di dettaglio", previste dall'art. 10 comma 6 della l.r. 37/2006, e della definizione del Piano di Monitoraggio Ambientale, si rileva che, ad eccezione degli aspetti relativi alle immissioni (paragrafo 4.4), molte delle misure previste sono formulate in modo generale e non vincolante, e la proposta di Piano non presenta un capitolo specifico di Norme di attuazione del Piano, ivi comprese le azioni che saranno oggetto di ulteriore programmazione da parte delle Province.

Si sottolinea che, rispetto a quanto proposto nel paragrafo 4.2 "Azioni di tutela per la fauna autoctona", i suggerimenti di chiusura della pesca o di adozione di tecniche "no kill", non risultano ponderati specie per specie e non sono vincolanti, in particolare per quanto riguarda tutto il territorio regionale per le specie valutate "prossima all'estinzione" o a "forte rischio" (Tab. 6 sullo

stato della fauna ittica in Piemonte, pag. 24-25 della proposta di Piano). Analogamente a quanto indicato per la fauna autoctona, risultano di difficile lettura le indicazioni inerenti le misure in relazione al contenimento della fauna alloctona e, in generale, le iniziative per migliorare le problematiche inerenti le immissioni.

Nella proposta presentata vengono riportate come tipologie di classificazione delle zone umide, la classificazione internazionale in base alla Convenzione di Ramsar (Tab. 1 Criteri di identificazione delle zone umide di importanza internazionale) e la classificazione adottata dalla Regione Piemonte nel 1987 nell'ambito dell'organizzazione della Banca Dati Regionale (Tab. 2 Classificazione delle zone umide naturali ed artificiali tipiche della regione piemontese e loro codifica). Si sottolinea che tali ambiti, una volta individuati, costituiscono vincoli di tutela paesaggistica ai sensi dell'art. 142 D.lgs 42/2004 e s.m.i..

Le tipologie di classificazione delle zone umide utilizzate risultano datate e attualmente in fase di aggiornamento. A tal proposito si segnala che è in fase di ultimazione, da parte delle Direzioni Ambiente e Agricoltura della Regione Piemonte, il "Censimento della rete di aree umide presenti in Piemonte" attraverso cui sarà predisposta una cartografia a livello regionale ed una relativa banca dati sulle zone umide presenti sul territorio piemontese, che costituirà il quadro di riferimento della classificazione delle zone umide del territorio regionale.

Si evidenzia un'incongruenza nel testo del paragrafo 1.4 "Descrizione delle tipologie ambientali in Piemonte" della proposta di Piano. La composizione della Zona A delle categorie gestionali, riportata a pag. 19, è in parte contraddittoria rispetto a quanto riportato a pag. 16 per la caratterizzazione della Zona Alpina (A) e della Zona Salmonicola (S) rispetto ai limiti altitudinali e di composizione delle popolazioni attese. Quanto scritto ha una forte ripercussione sul tema delle immissioni (Par. 4.4, pag. 41) e sull'applicazione del decreto ministeriale 260/2011 in merito alla definizione delle Comunità di Riferimento per la classificazione ambientale ai sensi del D.lgs152/2006.

In merito alla tematica delle immissioni (par. 4.4, pagg. 40-41 della proposta di Piano), si evidenzia che le indicazioni fornite per la Zona Salmonicola e la Zona Alpina rispetto alle immissioni di trota marmorata, trota fario e trota iridea, necessarie, in alcuni casi, a far fronte ad un'eccessiva pressione piscatoria, risultano in parte carenti, in particolare rispetto alle caratteristiche del materiale ittico da impiegare nelle suddette immissioni.

Inoltre, nella proposta di Piano, sono consentite immissioni di temolo (*Thymallus thymallus*) per il quale, tuttavia, non viene specificata l'origine del materiale da impiegare.

Si sottolinea che con il D.lgs 152/2006, recepimento della direttiva quadro sulle acque, la fauna ittica assume il ruolo di indicatore di stato della qualità ambientale. Nel DM 260/2010 per la classificazione viene adottata a livello nazionale la metodologia ISECI – *Indice di Stato Ecologico delle Comunità Ittiche*. In questo Indice la presenza di specie alloctone abbassa notevolmente la classe di stato rendendo difficile il raggiungimento del livello di "buono". Questa problematica è già stata affrontata con il Ministero dell'Ambiente e sono in corso degli approfondimenti. La proposta di Piano non approfondisce tale tematica, soprattutto in relazione all'immissione di specie alloctone, in particolare trota fario e trota iridea.

Si evidenzia che il Piano non presenta una cartografia in scala adeguata e, di conseguenza, risulta impossibile una localizzazione territoriale delle scelte intraprese dal Piano stesso.

La proposta di Piano non fornisce indicazioni relative alla tutela delle "aree di frega" per l'ittiofauna autoctona, in particolare rispetto a salmonidi, temolo e luccio, le quali dovrebbero essere individuate successivamente nell'ambito della pianificazione provinciale.

L'attuale impostazione del Piano non prevede la costituzione di centri ittiogenici che garantiscano la selezione di individui idonei ai fini della produzione di materiale ittico geneticamente selezionato e controllato sotto il profilo sanitario.

5. OSSERVAZIONI SUL RAPPORTO AMBIENTALE

5.1 Osservazioni di carattere generale

Il Rapporto Ambientale al punto 4 – Obiettivi e contenuti fondanti del PIR – evidenzia la necessità di tutelare il corso d'acqua con azioni comprendenti la garanzia del deflusso minimo vitale e di assicurare una portata che, anche a seguito delle captazioni irrigue, permetta di avere la continuità longitudinale dei corsi d'acqua e l'utilizzo sostenibile delle acque a fini ricreativi e sportivi. Tale obiettivo, oltre a tutelare gli ecosistemi acquatici, deve garantire la disponibilità di un corridoio navigabile che non interrompa il percorso delle vie d'acqua almeno ai piccoli natanti al fine di favorire la programmazione delle opere afferenti alla navigazione interna e, indirettamente, concorrere al sostegno delle popolazioni ittiche.

5.2 Alternative

Per quanto riguarda l'individuazione delle alternative di Piano, si sottolinea che, oltre all'alternativa "1" (scelte di Piano effettuate), non sono state descritte le azioni e gli interventi di Piano analizzati e successivamente scartati a favore dell'attuale impostazione e non sono state spiegate le motivazioni di tale scelta. A tal proposito, pur considerando che il Piano è stato predisposto in coerenza con le più recenti norme riguardanti la tutela della fauna degli ambienti acquatici, sarebbe stato opportuno valutare un'alternativa più restrittiva rispetto a quanto previsto nell'attuale impostazione, come ad esempio in relazione all'obiettivo "contenimento ed eradicazione delle specie ittiche alloctone", rispetto ai salmonidi, solo la trota marmorata può essere considerata autoctona e, pertanto, dovrebbe essere l'unica ad essere immessa.

5.3 Analisi di coerenza esterna

Il Rapporto Ambientale, per quanto riguarda l'analisi di coerenza esterna (Tab 1, pag. 5), fornisce un quadro programmatico all'interno del quale viene verificata la coerenza degli obiettivi del Piano con la normativa vigente e la pianificazione di settore. In particolare, a livello di pianificazione, vengono presi in considerazione il Piano Direttore delle risorse idriche e il Piano di Tutela delle Acque.

L'analisi di coerenza esterna deve essere svolta al fine di evidenziare le possibili interazioni tra gli obiettivi della proposta di Piano con quelli di altri strumenti pianificatori o programmatori sovraordinati (coerenza verticale) e di uguale livello (coerenza orizzontale).

Considerati gli obiettivi del Piano in esame, non risulta essere presente nel RA l'analisi di coerenza esterna rispetto ai seguenti strumenti di pianificazione:

- nuovo PTR adottato con DGR n. 16-10273 del 16.12.2008;
- PPR adottato con DGR n. 53-11975 del 04.08.2009, in riferimento, in particolare, agli obiettivi generali di "Salvaguardia e Valorizzazione integrata delle Fasce fluviali e lacuali";
- PTR vigente (Variante integrativa approvata con DGR n. 13-8784 del 19.05.2008).

Visto che gli obiettivi di Piano risultano strettamente correlati con gli obiettivi e i contenuti della Direttiva 2000/60/CE, finalizzati ad una corretta gestione della fauna ittica ed alla salvaguardia degli ambienti acquatici, con ricadute specifiche sulle componenti ecosistemiche, si evidenzia che il PPR fornisce indicazioni specifiche rispetto a tali tematiche; in particolare si segnalano i seguenti articoli del PPR a cui fare riferimento:

- art. n. 14 "Sistema idrografico";
- art. n. 15 "Laghi e territori contermini";
- art. n. 42 "Rete ecologica, storico – culturale e fruitivi" e all'art. n. 44 "Progetti e programmi strategici", con particolare riferimento al progetto strategico "Rete di valorizzazione ambientale orientata sia al miglioramento funzionale della rete ecologica

sia al potenziamento delle reti di fruizione dei sistemi di siti di interesse naturale e culturale”.

Inoltre la proposta di Piano, al cap. 9 “Programmi per la ricerca, divulgazione e didattica”, prevede attività di studio finalizzate a fornire criteri tecnici per la progettazione e realizzazione dei passaggi artificiali per l’ittiofauna, mediante la definizione di un sistema di istruzioni tecniche di riferimento “per i progettisti e/o un insieme di norme la cui applicazione diventi condizionante l’esecutività delle opere che possono pregiudicare la continuità longitudinale dei corsi d’acqua. Al riguardo si rimanda alla disciplina del PPR, con particolare riferimento alla coerenza con gli indirizzi di tutela e le previsioni di cui all’art. 14 “Sistema Idrografico” del PPR posto in salvaguardia con il provvedimento di adozione del PPR stesso (DGR n. 53-11975 del 4 agosto 2009).

La proposta di Piano in esame presenta principalmente obiettivi di tutela ambientale i quali potrebbero determinare sinergie e contrasti rispetto ad altri strumenti pianificatori, per i quali non è stata svolta un’analisi di coerenza esterna, in particolare: Piano di Gestione del Distretto idrografico del Fiume Po, Piani Gestione Sedimenti, Piani delle Attività Estrattive Provinciali, Piano di Sviluppo Rurale 2007-2013 e Programma d’azione per le zone vulnerabili da Nitrati.

5.4 Valutazione d’Incidenza

Trattandosi di un Piano su scala regionale, contestualmente al procedimento di VAS, è stata avviata la procedura di Valutazione d’Incidenza ai sensi del DPR 357/1997 e dell’art. 44 della l.r. 19/2009, al fine di analizzare gli effetti delle previsioni di Piano sui siti facenti parte della Rete Natura 2000 (Siti d’Importanza Comunitaria e Zone di Protezione Speciale).

In merito alla Valutazione d’Incidenza, si rileva che la relazione presentata nell’ambito del Rapporto Ambientale riporta i seguenti contenuti:

- elenco dei siti della Rete Natura 2000 caratterizzati dalla presenza di specie di ittiofauna oggetto di gestione del Piano;
- elenco delle specie ittiche d’interesse comunitario, ovvero presenti negli Allegati II, IV e V della Direttiva Habitat 92/43/CEE, censite in Piemonte e il rispettivo status di conservazione;
- descrizione delle misure restrittive nell’ambito delle immissioni finalizzate a tutelare e incrementare le popolazioni delle specie autoctone e contestualmente a limitare l’espansione delle specie alloctone;
- la definizione delle “aree ad elevata protezione” e le misure di tutela da attuare in tali aree.

Sulle misure di tutela, il Piano prevede il divieto di immissioni di pesci in tutti gli ecosistemi acquatici ricadenti in aree naturali protette e siti facenti parte della Rete Natura 2000. Tale previsione di Piano costituisce un significativo passo in avanti nell’ambito della salvaguardia degli ecosistemi acquatici, anche alla luce degli effetti ambientali che nel corso degli anni si sono verificati a seguito delle massicce immissioni finalizzate all’incremento degli stock ittici.

In particolare, rispetto al divieto di immissione di trote alloctone in aree a parco, SIC e ZPS, viene totalmente condivisa la validità della misura per il significato di tutela del patrimonio genetico delle specie autoctone a livello regionale, tuttavia data l’elevata estensione delle superfici regionali tutelate e le specificità territoriali, tale provvedimento può essere derogato se previsto dagli strumenti di pianificazione della singola area protetta o concordato con l’Ente gestore. Questo deve essere inteso come misura transitoria al fine di condurre, nel medio periodo, alla esclusiva introduzione di specie autoctone.

Si ritiene inoltre che, al fine della compatibilità del Piano con gli obiettivi di tutela delle specie e degli habitat d’interesse comunitario, permangano alcune criticità qui di seguito riportate:

- la proposta di Piano alla Tab. 6 (pag 24-25) riporta l'elenco delle specie evidenziate come "prossima all'estinzione" o a "forte rischio", per le quali non sono previste specifiche norme di salvaguardia;
- all'interno della Valutazione d'Incidenza si rileva che è assente un capitolo relativo al monitoraggio degli effetti del Piano su habitat e specie tutelati dai siti Natura 2000; si ritiene inoltre che nel Piano di Monitoraggio le azioni previste per il monitoraggio dell'obiettivo n. 4 della proposta di Piano, presentato all'interno del Rapporto Ambientale, siano eccessivamente generiche e non permettano di effettuare un'efficace tutela degli ecosistemi acquatici;
- per quanto riguarda la pesca sportiva, si rileva che la proposta di Piano non presenta informazioni specifiche in merito alla gestione di tale attività e ai suoi effetti sugli ecosistemi acquatici.

6. MONITORAGGIO AMBIENTALE

Dall'analisi delle azioni del piano in esame si ritiene che il monitoraggio previsto relativo a "composizione, abbondanza e struttura di età della fauna ittica" (e quindi limitatamente alla componente ittiofauna) possa rispondere sia alle necessità di monitoraggio dell'effettiva attuazione e riuscita delle azioni di piano (prestazioni del piano), sia al monitoraggio delle ricadute ambientali delle azioni.

Nel capitolo 6 è stata dettagliata la scheda di campionamento relativa al monitoraggio con un'esplicitazione degli indicatori utilizzati per la valutazione dello stato di ciascuna stazione. Non emerge però, dalla descrizione della scheda, l'effettiva rilevazione, in fase di monitoraggio, anche della presenza/assenza separata di ciascuna specie, mentre sembra che si rilevi soltanto la presenza cumulata di specie alloctone, autoctone o tipiche della comunità di riferimento. Se così fosse sarebbe meno efficace il controllo della riuscita delle azioni relative alla protezione ed incremento delle specie in via di estinzione o che presentano comunità molto ridotte e sarebbe necessario aggiungere parametri specifici che indichino la presenza per singola specie.

Il Piano di Monitoraggio non prevede, per gli indicatori individuati, un target di riferimento o un valore a cui tendere.

7. INDICAZIONI E RACCOMANDAZIONI

L'Organo tecnico regionale ritiene che possa essere espresso parere motivato di valutazione rispetto agli effetti ambientali e all'integrazione ambientale del Piano Regionale per la tutela e la conservazione degli ambienti e della fauna acquatica e l'esercizio della pesca, subordinatamente all'osservanza delle indicazioni e raccomandazioni specifiche di seguito elencate:

1. L'attuale impostazione del Piano analizza esclusivamente la caratterizzazione dello stato delle comunità ittiche e la regolamentazione dell'esercizio della pesca e, pertanto, nel prossimo aggiornamento del Piano, dovranno essere completate le azioni mancanti finalizzate alla tutela e alla conservazione delle specie e degli ambienti legati all'acqua. Tale ampliamento dovrà essere predisposto in accordo con la Direzione Ambiente allo scopo di integrare e coordinare le iniziative che attengono alle diverse competenze sulle aree protette e sulla tutela ambientale in territorio non vincolato. Visto quanto sopra riportato si richiede, inoltre, di aggiungere al titolo della proposta di Piano "Stralcio relativo alla componente ittica".

2. Si richiede di inserire nel Piano uno specifico capitolo di “Norme di attuazione di Piano” che deve costituire il quadro di riferimento dei vincoli e delle misure che verranno successivamente meglio precisate nelle “Istruzioni operative di dettaglio” (art. 10 comma 6 della l.r. 37/2006) o in alternativa riportare in ogni capitolo uno specifico paragrafo con le singole norme di attuazione. In merito alle azioni che saranno oggetto della pianificazione ittica provinciale, è necessario inserire in tale capitolo le direttive e/o prescrizioni che dovranno essere recepite dalle Province in fase di stesura dei piani di loro competenza.
3. Considerato quanto previsto nel paragrafo 4.2 “Azioni di tutela per la fauna autoctona”, si richiede di ponderare i suggerimenti di chiusura della pesca o di adozione di tecniche “no kill” specie per specie e di renderli vincolanti, in particolare su tutto il territorio regionale per le specie valutate “prossima all'estinzione” o a “forte rischio” (Tab. 6 della proposta di Piano). Qualora non fosse necessario estendere la tutela all'intera regione dovrà essere data l'indicazione di una valutazione a livello di pianificazione provinciale. Nello stesso modo dovranno essere affrontate le misure in relazione al contenimento della fauna alloctona e, in generale, le decisioni inerenti le problematiche relative alle immissioni.
4. In merito alla classificazione delle zone umide utilizzata nella proposta di Piano si richiede, nella prossima revisione del Piano, di acquisire i risultati (criteri di classificazione, banca dati e cartografia) del “Censimento della rete di aree umide presenti in Piemonte”, in fase di ultimazione da parte delle Direzioni Ambiente e Agricoltura della Regione Piemonte.
5. Per quanto riguarda l'incongruenza nel testo del paragrafo 1.4 “Descrizione delle tipologie ambientali in Piemonte”, si richiede di verificare quanto riportato a pag. 19 sulla composizione della Zona A delle categorie gestionali in quanto risulta contraddittorio rispetto alla caratterizzazione della Zona Alpina (A) e della Zona Salmonicola (S) riportata a pag. 16, in particolare in merito ai limiti altitudinali e di composizione delle popolazioni attese che costituiscono le Comunità di Riferimento. Per quanto riguarda quest'ultimo aspetto, tali Comunità sono attualmente in fase di definizione per cui non si ritiene opportuno farne esplicito riferimento prima di chiarire con gli uffici preposti della Direzione Ambiente le contraddizioni di cui sopra.
6. Relativamente alle immissioni, nell'ottica di un approccio sostenibile alle attività di pesca, in relazione agli aspetti di tutela della biodiversità, si indicano le seguenti prescrizioni:
 - *Zona salmonicola*: immissione esclusivamente di stadi giovanili o subadulti di trota marmorata - *Salmo (trutta) marmoratus*; qualora si ravvisasse la necessità di far fronte a una elevata pressione piscatoria, in aree appositamente individuate dai Piani provinciali e con progetti specifici, si potranno immettere stadi adulti di trota iridea - *Oncorhynchus mykiss*. Qualora nei monitoraggi istituzionali regionali e provinciali venissero evidenziate alterazioni della comunità di trota marmorata o di altre specie di interesse conservazionistico, la Provincia assumerà i provvedimenti ritenuti necessari.
 - *Zona alpina*: immissione di stadi giovanili o adulti di trota fario di ceppo atlantico o di trota iridea. Per evitare possibili interferenze con la trota marmorata, devono essere previste in via precauzionale delle “aree cuscinetto” dove le immissioni devono essere condotte solo con stadi adulti di trota iridea o trota fario sterile. Queste zone comprendono i tratti di transizione tra zona alpina e salmonicola e ovunque sia necessario tutelare le popolazioni di trota marmorata.

Inoltre, le immissioni di trota di ceppo mediterraneo, in attesa di definirne l'origine alloctona o autoctona, devono essere limitate ai bacini idrografici in cui era rilevata la presenza nei rilevamenti della Carta Ittica della Regione Piemonte (1991).

Per quanto riguarda le immissioni di temolo (*Thymallus thymallus*), il Piano deve specificare il ceppo di provenienza che deve essere rigorosamente di origine padano-veneta, al fine di evitare l'introduzione del ceppo danubiano.

7. Relativamente al raggiungimento del livello di “buono” previsto dalla Direttiva quadro sulle acque, deve essere attentamente valutato il rischio del non raggiungimento degli obiettivi fissati dalla Direttiva acque conseguentemente, in particolare, all'immissione di trota iridea e trota

fario. A seguito delle attività di monitoraggio regionale e provinciale sulla fauna ittica, in caso questa ipotesi si verificasse, è necessario inserire una norma specifica finalizzata a consentire nei futuri aggiornamenti di Piano di rivedere opportunamente le possibilità di immissione di queste specie.

8. In merito alla localizzazione territoriale delle scelte intraprese dal Piano, si richiede di integrare la proposta di Piano con una cartografia in scala adeguata.
9. Per quanto riguarda l'individuazione delle "aree di frega" per la fauna ittica autoctona, il Piano regionale deve dare indicazione alle Province al fine di avviare un'attività di studio sul territorio per l'identificazione di tali aree allo scopo di attuare, nell'ambito della pianificazione provinciale, adeguate misure di tutela. Tali indicazioni devono essere riportate nel capitolo relativo alle Norme di attuazione (vd. indicazione n. 2).
10. Ai fini della produzione di materiale ittico geneticamente selezionato e controllato sotto il profilo sanitario, il Piano deve prevedere la costituzione di centri ittiogenici che garantiscano la selezione di individui idonei.
11. Per quanto riguarda l'individuazione delle alternative di Piano, si richiede di descrivere le motivazioni che hanno portato all'individuazione dell'attuale impostazione con particolare riferimento alle azioni e gli interventi di Piano analizzati e successivamente scartati.
12. Per quanto riguarda l'analisi di coerenza esterna si richiede di integrare il quadro di riferimento programmatico fornito con la pianificazione di seguito riportata:
 - Piano di Gestione del Distretto idrografico del Fiume Po, adottato con deliberazione del Comitato istituzionale dell'Autorità di Bacino n°1 del 24 febbraio 2010;
 - PTR vigente (Variante integrativa approvata con DGR n. 13-8784 del 19.05.2008)
 - Nuovo PTR adottato con DGR n. 16-10273 del 16.12.2008;
 - PPR adottato con DGR n. 53-11975 del 04.08.2009;
 - Piani di Gestione Sedimenti;
 - Piani delle Attività Estrattive Provinciali (PAEP);
 - Piano di Sviluppo Rurale 2007-2013 (PSR);
 - Programma d'azione per le zone vulnerabili da Nitrati.

Al fine di facilitare la valutazione, l'analisi di coerenza esterna deve essere svolta attraverso l'utilizzo di tabelle che mettano a confronto gli obiettivi stabiliti dal Piano con quelli degli altri strumenti pianificatori presi in considerazione.

13. Per quanto riguarda l'incidenza del Piano sui siti della rete Natura 2000, si richiede di soddisfare le seguenti prescrizioni:
 - a) relativamente alla salvaguardia della sopravvivenza delle specie a rischio di estinzione si prescrive di vietare il prelievo aleutico delle specie evidenziate come "*prossima all'estinzione*" o a "*forte rischio*" (Tab. 6 pag 24-25 della proposta di Piano) in tutti i siti facenti parte della Rete Natura 2000 (Siti d'Importanza Comunitaria e Zone a Protezione Speciale);
 - b) considerata l'assenza di un capitolo relativo al monitoraggio degli effetti del Piano su habitat e specie tutelati dai siti Natura 2000 e la genericità delle azioni previste per il monitoraggio dell'obiettivo n. 4 della proposta di Piano, si richiede di approfondire tale criticità, prevedendo specifici indicatori relativi ad habitat e specie di interesse comunitario. In particolare si ritiene che i principali indici rappresentativi dello status di conservazione di una specie siano quelli indicati con le sigle F ed MF nella tabella 6 a pag. 24-25 della bozza di Piano, ovvero quelli relativi alla frequenza delle presenze sul totale dei campionamenti. Pertanto si richiede che il Piano di monitoraggio sia incentrato su tali indici e che preveda azioni specifiche d'intervento in caso si riscontri una loro diminuzione significativa;

- c) nell'ambito dei Piani Ittici Provinciali dovranno essere indicate le aree "aree ad elevata protezione" (Categoria 1 degli ecosistemi di particolare interesse naturalistico) sulle quali è consentita attività di pesca sportiva. Nel caso in cui, durante il monitoraggio delle comunità ittiche previsto dal Piano Regionale, venissero riscontrate criticità potenzialmente riconducibili ad attività di pesca sportiva, i Piani Provinciali dovranno individuare specifici indicatori di monitoraggio al fine di valutare gli effetti di tale attività sulle comunità ittiche autoctone.
14. Relativamente al Piano di Monitoraggio Ambientale si richiede di dare riscontro alle seguenti prescrizioni:
- a) inserire nella scheda di campionamento riportata al cap. 6 relativo al monitoraggio, parametri specifici relativi alla presenza/assenza separata di ciascuna specie (elenco delle singole specie campionate) al fine di garantire il controllo delle azioni relative alla protezione ed incremento delle specie in via di estinzione o che presentano comunità molto ridotte;
 - b) inserire, per gli indicatori individuati, un target di riferimento o un valore a cui tendere in modo che sia di facile lettura la verifica dello stato di avanzamento dell'attuazione del piano.
15. Si segnalano, inoltre, alcuni errori materiali che devono essere corretti nelle successive fasi di approvazione del Piano. In particolare per la proposta di Piano:
- **par. 8.2 pag. 52** – presenza di refusi nella elencazione delle sub-aree;
- per il Rapporto Ambientale:
- **Tab. 1 pag. 5** - il D.lgs 130/1992 è abrogato e trasposto negli articoli da 84 a 86 del d.lgs 152/2006 e al relativo Allegato 2 alla Parte III - Sezione B;
 - **Tab 1 pag. 6** – la pubblicazione "Monitoraggio della fauna ittica in Piemonte" è datata 2006 e non 2000;
 - **Pag. 46** – inserire anche la Val Chiusella tra le aree ad elevata protezione previste dal Piano di Tutela delle Acque.

Si evidenzia che in sede di predisposizione della versione definitiva della proposta di Piano deve essere dato riscontro anche alle osservazioni generali contenute nella presente relazione.

Hanno contribuito all'elaborazione del documento le Direzioni:

Ambiente; Opere pubbliche, difesa del suolo, economia montana e foreste; Programmazione strategica, politiche territoriali ed edilizia; Trasporti, infrastrutture, mobilità e logistica.